

# SOCIETÀ PER LE FERROVIE ADRIATICO-APPENNINO

ANONIMA - SEDE IN MILANO - CAP. L. <sup>7.500.000</sup> INT. VERS.



**Ferrovia Adriatico = Sangritana**



## REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO **1912**



LANCIANO  
TIPOGRAFIA MASCIANGELO



1912

# SOCIETÀ PER LE FERROVIE ADRIATICO-APPENNINO

ANONIMA - SEDE IN MILANO - CAP. L. 7.500.000 INT. VERS.



**Ferrovia Adriatico = Sangritana**



## REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO

**1912**



LANCIANO  
TIPOGRAFIA MASCIANGELO



1912

Il testo originale del Regolamento è disponibile presso la Biblioteca della Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo di Milano.

Trascrizione e digitalizzazione ad opera di I. Di Battista.

Il file è scaricabile dal seguente indirizzo:

<http://www.bardellarotaia.it/viewtopic.php?f=45&t=278>



## Disposizioni di Polizia Ferroviaria

---

### PRINCIPALI OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

È vietato :

1. – Di entrare nelle vetture quando il numero delle persone che esse possono normalmente contenere è raggiunto, e di fare opposizioni in qualsiasi maniera alle ingiunzioni del personale di servizio.

2. – Di entrare nelle vetture in stato di ubriachezza e non decentemente vestiti; di turbare l'ordine e di ostacolare il servizio degli Agenti del treno.

3. – Di introdurre cani od altri animali nei compartimenti di 1. classe. I cani sono ammessi nei soli compartimenti di 3, classe purché accompagnati dal proprietario, muniti di museruola, di corda o catena e non diano molestia al pubblico.

4. – Di rifiutarsi di pagare il prezzo del biglietto o di entrare nel treno senza essere munito di biglietto preso nella stazione, e di rifiutare di presentare il biglietto a qualunque richiesta degli Agenti incaricati del controllo.

5. – Di prendere posto in uno scompartimento di classe superiore senza richiedere immediatamente il supplemento; di viaggiare al di là della stazione per la quale il biglietto è valevole senza domandare immediatamente al Capo-treno un nuovo biglietto.

6. – Di sporgersi fuori dalle vetture; di prendere posto sulle piattaforme ove non vi sieno iscrizioni che lo permettono (eccezione fatta per gli Agenti del treno, del controllo ed altri Agenti in servizio).

7. – Di cantare, far chiasso e tenere discorsi men che decenti.

8. – Di sputare in terra, di insudiciare o recar danno qualsiasi al materiale mobile o fisso di qualunque genere.

9. – Di aprire le porte o le finestre, a meno che non vi sia il consenso di tutti i viaggiatori.

10. – Di montare nelle vetture o di discenderne prima che il treno sia completamente fermo.

L'Amministrazione declina a questo riguardo qualsiasi responsabilità.

11. – Di tenersi sui montatoi, di appoggiarsi alle porte o alle finestre, di toccare gli apparecchi di illuminazione e di sicurezza.

12. – Di entrare nelle vetture con dei colli che per il loro volume, natura ed odore possano arrecar danno, insudiciare il materiale od incomodare in maniera qualsiasi i viaggiatori, o con oggetti pericolosi ed armi cariche.

I viaggiatori sono anzi tenuti a far constatare dal

Capo-treno, prima d'entrare nelle vetture che le armi sono scariche. Questa prescrizione non si applica agli agenti della forza pubblica (Art. 54 del Reg. 17 Giugno 1900.)

13. – Di passare da una vettura all'altra durante la marcia del treno. I passaggi di intercomunicazione sono riservati ai soli Agenti del treno.

14. – Di montare sulle locomotive nelle cabine dei macchinisti, nelle locomotrici, nei bagagliai o nei carri merci.

15. – Di lanciare dal treno qualsiasi oggetto che possa arrecar danno alle persone che potessero venirne colpite.

16. – Di indurre in errore il personale di servizio delle stazioni o dei treni sia imitando i segnali in uso, sia dando dei falsi allarmi.

17. – Di introdursi sotto qualsiasi pretesto nei locali delle stazioni riservati ad Ufficio, a Magazzini ecc. di toccare qualsiasi apparecchio e di far uso del telefono.

18. – Di cedere o far traffico dei biglietti ordinari o di biglietti o pacchi di biglietti speciali qualsiasi o di certificato per conseguire un ribasso in favore di persona diversa da quella cui fu rilasciato; come pure è proibito di usufruire illecitamente di tali biglietti o documenti (Art. 56 dei Regolamenti 31 Ottobre 1873 e 23 Giugno 1895).

## PRINCIPALI OBBLIGHI DEL PUBBLICO

Ad ogni persona estranea al servizio è vietato :

1. – Di guastare od alterare per qualsiasi pretesto gli impianti ed il materiale mobile relativi all'esercizio della Ferrovia; di porre oggetti sulle rotaie o vicino ad esse; lanciare proiettili contro i convogli.

2. – Di circolare e di far circolare bestiame e veicoli qualsiasi nella zona ferroviaria stabilita su sede indipendente ; di far pascolare bestiame in vicinanza della ferrovia, salvo che sia custodito in modo che non possa oltrepassare le chiusure (siepi, stecconate ecc.) e non si inoltri sulla strada ferrata.

Agli attraversamenti è proibito alle persone estranee al servizio di aprire le barriere e passar sopra di quelle e di soffermarsi sul binario.

I guardiani e conduttori di bestie sciolte od attaccate a veicoli, durante il tempo in cui attendono l'apertura della barriera si terranno a conveniente distanza e terranno a mano le loro bestie fin che il treno non sia passato.

Sulla parte della ferrovia comune alla strada ordinaria (tratto) è inoltre proibito di :

1. – Gettare o depositare sul binario materiali qualsiasi.

2. – Attaccarsi alle vetture in moto.

3. – Far stanziare veicoli od animali sui binari in modo da impedire o ritardare la circolazione delle vetture.

All'avvicinarsi di un treno ogni vetturale o conduttore di bestie sciolte dovrà liberare completamente il binario scostandosene fino ad un metro dalla più vicina rotaia.

## **ABUSI**

Ogni sotterfugio tendente a defraudare l'Amministrazione, verrà punito colle disposizioni comminate dalle tariffe e condizioni per trasporti indipendentemente dalle penalità da applicarsi dall'Autorità Giudiziaria.

## **VERBALI**

Le contravvenzioni alle disposizioni precedenti saranno constatate mediante verbale firmato dall'Agente giurato che ha constatato il fatto direttamente o per mezzo di più testimoni.

L'Autore del reato verrà deferito al R. Pretore del Mandamento ove avvenne la contravvenzione o dove dimora l'Agente estensore del verbale.

I furti di materiale od oggetti appartenenti all'Amministrazione ma che non sono in opera formanti parte dell' impianto ferroviario, saranno denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

---

Approvato dal Ministero dei Lavori pubblici – R°. Ufficio Speciale delle Ferrovie.